

Comune di PIEVE DI SOLIGO

Provincia di TREVISO

***Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati***

IL REVISIONE UNICO

Dott. Riccardo Biscuola

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 12 del 06/12/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di PIEVE DI SOLIGO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì 06 dicembre 2019

IL REVISIONE UNICO

Dott. Riccardo Biscuola

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	4
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019.....	4
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	5
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	6
Previsioni di cassa	8
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	10
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	11
La nota integrativa	12
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	13
Verifica della coerenza interna	13
Verifica della coerenza esterna	15
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	16
A) ENTRATE	16
Entrate da fiscalità locale	16
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	17
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire)	17
Sanzioni amministrative da codice della strada	18
Proventi dei beni dell'ente	18
Proventi dei servizi pubblici	19
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	20
Spese di personale	20
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	21
Spese per acquisto beni e servizi	21
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	22
Fondo di riserva di competenza	24
Fondi per spese potenziali	24
Fondo di riserva di cassa	24
ORGANISMI PARTECIPATI.....	26
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	27
INDEBITAMENTO	28
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	29
CONCLUSIONI.....	30

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Pieve di Soligo nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 01/07/2019

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.
- che ha ricevuto in data odierna lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 03/12/2019 con deliberazione n. 194, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 03/12/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000 .

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Pieve di Soligo registra una popolazione al 01/01/2019 di n. 12.047 abitanti.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente in data 28/11/2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Il revisore unico ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 16 del 29/04/2019 il rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata dal precedente revisore dei conti con verbale n. 68 in data 08 aprile 2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione	
	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	749.279,42
di cui:	
a) Fondi vincolati	68.572,32
b) Fondi accantonati	333.841,83
c) Fondi destinati ad investimento	26.824,56
d) Fondi liberi	320.040,71
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	749.279,42

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019 presunto
Disponibilità:	4.418.210,06	5.492.414,28	2.500.000,00
di cui cassa vincolata	1.718.130,78	1.579.232,57	1.386.070,57
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	340.680,83	188.374,00	148.554,00	148.554,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	4.754.408,38	1.374.304,34	1.162.600,00	1.010.450,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	405.830,91	-		
	- di cui avanzo -utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	-		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	4.000.000,00	2.500.000,00		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.029.290,04	previsione di competenza previsione di cassa	4.704.350,00 5.670.880,39	4.679.500,00 7.708.790,04	4.678.100,00	4.676.700,00
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	146.653,78	previsione di competenza previsione di cassa	417.985,00 500.176,23	392.990,00 539.643,78	318.960,00	318.960,00
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.448.415,63	previsione di competenza previsione di cassa	2.314.171,00 3.159.652,75	1.681.240,00 3.128.655,63	1.696.569,00	1.666.664,00
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	864.999,58	previsione di competenza previsione di cassa	1.440.655,85 1.593.887,57	491.210,00 1.356.209,58	94.000,00	94.000,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	-	-
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	7.855,71	previsione di competenza previsione di cassa	- 7.855,71	- 7.855,71	-	-
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza previsione di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.036,09	previsione di competenza previsione di cassa	4.661.000,00 4.681.734,02	4.661.000,00 4.681.036,09	4.661.000,00	4.661.000,00
TOTALE TITOLI		5.517.250,83	previsione di competenza previsione di cassa	15.238.161,85 17.314.186,67	13.605.940,00 19.122.190,83	13.148.629,00	13.117.324,00

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.814.766,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.910.439,24 635.254,17 188.374,00 7.823.762,28	6.492.194,00 399.499,66 148.554,00 8.058.495,19	6.442.583,00 399.499,66 148.554,00	6.429.888,00 - 148.554,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.670.598,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.993.822,73 152.150,00 1.374.304,34 6.116.777,84	1.899.514,34 152.150,00 1.162.600,00 3.398.513,29	1.290.600,00 152.150,00 1.010.450,00	1.109.450,00 152.150,00 858.300,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- - - -	- - - -	- - -	- - -
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	238.499,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	473.820,00 - - 473.820,00	415.910,00 - - 654.409,03	365.600,00 - -	375.990,00 - -
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.700.000,00 - - 1.700.000,00	1.700.000,00 - - 1.700.000,00	1.700.000,00 - -	1.700.000,00 - -
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	23.991,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.661.000,00 - - 4.727.308,63	4.661.000,00 - - 4.684.991,47	4.661.000,00 - -	4.661.000,00 - -
	TOTALE TITOLI	4.747.856,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.739.081,97 787.404,17 1.562.678,34 20.841.668,75	15.168.618,34 787.404,17 1.311.154,00 18.496.408,98	14.459.783,00 551.649,66 1.159.004,00	14.276.328,00 152.150,00 1.006.854,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.747.856,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.739.081,97 787.404,17 1.562.678,34 20.841.668,75	15.168.618,34 787.404,17 1.311.154,00 18.496.408,98	14.459.783,00 551.649,66 1.159.004,00	14.276.328,00 152.150,00 1.006.854,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.500.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.708.790,04
2	Trasferimenti correnti	539.643,78
3	Entrate extratributarie	3.128.655,63
4	Entrate in conto capitale	1.356.209,58
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	7.855,71
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.700.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.681.036,09
	TOTALE TITOLI	19.122.190,83
	TOTALE GENERALE ENTRATE	21.622.190,83

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	8.058.495,19
2	Spese in conto capitale	3.398.513,29
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	654.409,03
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	1.700.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.684.991,47
	TOTALE TITOLI	18.496.408,98
	SALDO DI CASSA	3.125.781,85

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione della riscossione e del pagamento delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra la somma dei residui e la previsione di competenza e la previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI E BILANCIO DI PREVISIONE CASSA					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				2.500.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.029.290,04	4.679.500,00	7.708.790,04	7.708.790,04
2	Trasferimenti correnti	146.653,78	392.990,00	539.643,78	539.643,78
3	Entrate extratributarie	1.448.415,63	1.681.240,00	3.129.655,63	3.128.655,63
4	Entrate in conto capitale	864.999,58	491.210,00	1.356.209,58	1.356.209,58
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	7.855,71	0,00	7.855,71	7.855,71
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.036,09	4.661.000,00	4.681.036,09	4.681.036,09
	TOTALE TITOLI	5.517.250,83	13.605.940,00	19.123.190,83	19.122.190,83
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.517.250,83	13.605.940,00	19.123.190,83	21.622.190,83

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI E BILANCIO DI PREVISIONE CASSA					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese correnti	1.814.766,68	6.492.194,00	8.306.960,68	8.058.495,19
2	Spese in conto capitale	2.670.598,95	1.899.514,34	4.570.113,29	3.398.513,29
3	Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
4	Rimborso prestiti	238.499,03	415.910,00	654.409,03	654.409,03
	Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	23.991,47	4.661.000,00	4.684.991,47	4.684.991,47
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.747.856,13	15.168.618,34	19.916.474,47	18.496.408,98
	SALDO DI CASSA				3.125.781,85

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO (1)					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		188.374,00	148.554,00	148.554,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.753.730,00 -	6.693.629,00 -	6.662.324,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		6.492.194,00 148.554,00 82.800,00	6.442.583,00 148.554,00 87.200,00	6.429.888,00 148.554,00 87.200,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		415.910,00 - -	365.600,00 - -	375.990,00 - -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			34.000,00	34.000,00	5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	- -	- -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		34.000,00	34.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 34.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

- € 34.000,00 per trasferimento dal Comune di Refrontolo per rimborso spese gestioni associate.

L'avanzo di parte corrente è destinato al finanziamento di spese di investimento.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente non ha posto in essere operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi	123.000,00	93.000,00	93.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Recupero evasione tributaria	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Totale	336.000,00	306.000,00	306.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali	51.460,00	25.730,00	25.730,00
Totale	51.460,00	25.730,00	25.730,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet come previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo della Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP

La Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), è stata predisposta dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sulla Nota di aggiornamento al DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 11 del 06/12/2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

La Nota di aggiornamento al DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

⇒ Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Nell'ambito del suddetto programma non sono presenti bisogni soddisfatti con capitali privati né acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro. Non sono altresì presenti acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività per le quali è necessario tenere conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

⇒ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

⇒ Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.
(art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Tra le norme che non trovano più applicazione figura anche il suindicato comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Considerato che il Bilancio di Previsione 2020-2022 sarà discusso ed approvato entro il 31/12/2019 mentre l'approvazione del rendiconto è solo ipotizzabile che avverrà entro il 30 aprile 2020, allo stato attuale il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa è stato adottato.

⇒ Il piano triennale delle azioni positive
(art. 48 del D.Lgs. 01.04.2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

⇒ Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il seguente strumento obbligatorio di programmazione di settore è esterno al DUP:

⇒ Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 30.09.2019, secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 3 del 27.09.2019 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

La programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2020-2022 effettuata dall'Ente assicura le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi e tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale. La previsione triennale è altresì coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Verifica della coerenza esterna

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022
A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale
Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,7% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 10.000,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/201 ed ammontano ad € 940.000,00 per ciascuno degli anni considerati: 2020, 2021 e 2022.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI, è così composto:

IUC	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
TASI	860.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
Totale	2.610.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00

In particolare per la TARI, tributo comunale in vigore dal 01/01/2014 che fa parte della IUC e ha sostituito la TARES, nel 2014 il comune ha approvato il regolamento e la convenzione per la gestione associata del servizio di accertamento e riscossione della tariffa corrispettiva in luogo della TARI per il tramite del Consorzio CIT TV1, che opererà mediante la controllata SAVNO scarl.

Il revisore prende atto che con deliberazione consiliare n. 41 del 29/07/2014 è stato approvato lo schema di regolamento consortile per la disciplina della TARI.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta di soggiorno.

Altri Tributi	Esercizio 2019 (asestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Imposta di soggiorno	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale	123.500,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D. Lgs n.23/2011).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo e recupero dell'evasione tributaria subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018	Residuo 2018	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	14.460,45	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMU	184.290,00	145.489,34	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TASI	42.542,89	29.029,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	241.293,34	174.519,19	213.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			14.600,00	40.700,00	42.900,00	42.900,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire)

La previsione delle entrate da titoli abitativi è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	497.587,15	-	497.587,15
2019 (asestato)	344.200,00	-	344.200,00
2020 (previsionale)	124.000,00	-	124.000,00
2021 (previsionale)	94.000,00	-	94.000,00
2022 (previsionale)	94.000,00	-	94.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da titoli abitativi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni da codice della strada	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	25.700,00	27.100,00	27.100,00
Percentuale fondo (%)	23,36%	24,64%	24,64%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Per l'anno 2020 la quota "cds" di propria spettanza, nella gestione associata con il Comune di Refrontolo, è stabilita in € 93.500,00 e viene depurata della relativa quota di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità calcolato in € 21.845,00

Per la parte rimanente di € 71.655,00 sono state applicate le relative disposizioni per cui la quota vincolata del 50%, pari ad € 35.827,50 per l'anno 2020, viene destinata con atto di Giunta n. 190 in data 03/12/2019 negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010, tutti di spesa di parte corrente.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Compensaz.econ.da Asco Piave serv. Distr. Gas	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Proventi concessioni cimiteriali	67.500,00	69.000,00	66.700,00
Fitti reali di fabbricati	82.000,00	82.000,00	82.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	349.500,00	351.000,00	348.700,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

<i>Servizi a domanda individuale</i>				
<i>BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - PIEVE DI SOLIGO</i>				
		<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>	<i>% di copertura</i>
Asilo nido	<i>Euro</i>			
Impianti sportivi	<i>Euro</i>	24.000,00	35.969,50	66,72%
Mattatoi pubblici	<i>Euro</i>			
Mense (pasti a domicilio)	<i>Euro</i>	47.565,00	51.350,00	92,63%
Mense scolastiche	<i>Euro</i>	99.300,00	120.800,00	82,20%
Pesa pubblica	<i>Euro</i>			
Stabilimenti balneari	<i>Euro</i>			
Musei, pinacoteche, gallerie	<i>Euro</i>			
Illuminazione votiva	<i>Euro</i>			
Uso di locali comunali	<i>Euro</i>	20.000,00	71.871,26	27,83%
Spettacoli	<i>Euro</i>			
Trasporto scolastico	<i>Euro</i>	36.000,00	89.300,00	40,31%
Altri servizi - Centri Estivi -	<i>Euro</i>	15.000,00	19.500,00	76,92%
TOTALI	<i>Euro</i>	241.865,00	388.790,76	62,21%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 195 del 03/12/2019 ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 62,21%.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha confermato le tariffe vigenti dei servizi a domanda individuale.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	2019 Assestato	2020 Previsione	2021 Previsione	2022 Previsione	
101 Redditi da lavoro dipendente	1.999.755,00	2.020.120,00	2.018.410,00	2.004.995,00	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	167.355,00	160.714,00	162.814,00	159.299,00	
103 Acquisto di beni e servizi	3.045.089,09	2.741.082,51	2.737.097,51	2.740.872,51	
104 Trasferimenti correnti	892.963,00	741.370,00	682.830,00	682.830,00	
105 Trasferimenti di tributi					
106 Fondi perequativi					
107 Interessi passivi	334.871,00	338.337,00	339.503,00	342.356,00	
108 Altre spese per redditi da capitale					
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.636,00	35.045,00	34.831,00	34.831,00	
110 Altre spese correnti	437.770,15	455.525,49	467.097,49	464.704,49	
Totale	6.910.439,24	6.492.194,00	6.442.583,00	6.429.888,00	

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per l'esercizio 2020, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 nel valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.050.383,47, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 63.013,71. La previsione di spesa per l'anno 2020 ammonta ad € 23.500,00.

L'andamento dell'aggregato rilevante nell'esercizio compreso nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020
Spese macroaggregato 101	2.001.636,79	1.996.230,00
Spese macroaggregato 103	0,00	22.000,00
Irap macroaggregato 102	126.998,07	127.189,00
Altre spese		
Totale spese di personale (A)	2.128.634,86	2.145.419,00
(-) Componenti escluse (B)	78.251,39	178.757,37
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	2.050.383,47	1.966.661,63
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		

La previsione per l'anno 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a € 2.050.383,47.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per l'anno 2020 in € 114.560,00, per l'anno 2021 in € 129.710,00 e per l'anno 2022 in € 76.700,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

Ai sensi dell'articolo 21bis del D.L. 50/2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a decorrere dall'esercizio 2018 ai Comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 non si applicano i vincoli di cui:

- art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
 - Comma 7: spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
 - comma 8: spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza,
 - comma 9: spese per sponsorizzazioni;
 - comma 13: spese per attività esclusivamente di formazione;
- art. 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater, del decreto-legge 50/2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i vincoli di contenimento della spesa pubblica non si applicano altresì alle spese per la realizzazione di mostre effettuate dagli enti locali.

Ai sensi del comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) sono state introdotte ulteriori alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Tra le norme che non trovano più applicazione figurano:

- i commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

- *il comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.*

Considerato che il Bilancio di Previsione 2020-2022 sarà discusso ed approvato entro il 31/12/2019 e l'approvazione del rendiconto è solo ipotizzabile che avverrà entro il 30 aprile 2020, allo stato attuale non è però possibile escludere i richiamati limiti di contenimento delle spese che quindi si riportano interamente.

Si dà atto quindi che le previsioni per l'anno 2020 rispettano i limiti disposti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2020
Studi e consulenze	11.628,00	88,00%	1.395,36	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	75.873,21	80,00%	15.174,64	13.000,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00
Missioni	3.514,06	50,00%	1.757,03	1.650,00
Formazione	10.000,00	50,00%	5.000,00	5.000,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	11.129,82	70,00%	3.338,95	7.000,00
Totale	112.145,09		26.665,98	26.650,00

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo: media aritmetica semplice dei singoli rapporti.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.679.500,00	40.698,84	40.700,00	1,16	0,0087
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	392.990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.681.240,00	41.979,57	42.100,00	120,43	0,0250
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	491.210,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE	7.244.940,00	82.678,41	82.800,00	121,59	0,0114
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	6.753.730,00	82.678,41	82.800,00	121,59	0,0123
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	491.210,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO	ACC.TO EFFETTIVO	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.678.100,00	42.840,88	42.900,00	59,12	0,0092
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	318.960,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.696.569,00	44.189,03	44.300,00	110,97	0,0261
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE	6.787.629,00	87.029,91	87.200,00	170,09	0,0128
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	6.693.629,00	87.029,91	87.200,00	170,09	0,0130
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.676.700,00	42.840,88	42.900,00	59,12	0,0092
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	318.960,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.666.664,00	44.189,03	44.300,00	110,97	0,0266
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE	6.756.324,00	87.029,91	87.200,00	170,09	0,0129
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	6.662.324,00	87.029,91	87.200,00	170,09	0,0131
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 – euro 40.671,49 pari circa allo 0,63% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 41.843,49 pari circa allo 0,65% delle spese correnti;

anno 2022 – euro 39.450,49 pari circa allo 0,61% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento per indennità fine mandato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Accantonamenti per i rinnovi contrattuali	7.100,00	13.100,00	13.100,00
Fondo contenzioso	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri accantonamenti: fondo incentivi addetti avvocatura	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	34.600,00	40.600,00	40.600,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) ed ammonta ad € 60.000,00 per l'anno 2020.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei

termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868. a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso dell'esercizio 2019 a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D.Lgs.33/2013
- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Stante il fatto che si prevede l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 entro il 31/12/2019, tali verifiche dovranno essere effettuate dall'Organo di Revisione successivamente al 28/02/2020, nel corso dell'esercizio.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018.

Nessuna società partecipata nell'ultimo bilancio approvato ha presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Nessuna quota è stata pertanto stanziata a bilancio 2020.

Accantonamento a copertura di perdite

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'Ente nel triennio 2020-2022 non ha previsto uno stanziamento di bilancio relativo al Fondo perdite società partecipate in quanto nell'ultimo bilancio approvato delle società partecipate dirette (anno 2018) non risultano registrate perdite da parte delle stesse.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

A seguito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, è stato predisposto un "Piano di revisione straordinaria delle società partecipate" descrittivo, e a seguito delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, sono state compilate le schede tecniche predisposte dalla Corte dei Conti stessa.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 27 settembre 2017 ha approvato tale piano di revisione straordinaria delle società partecipate.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di razionalizzazione - determinazioni" sono state confermate le misure già decise con la precedente ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 sopra indicata.

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.374.304,34	1.162.600,00	1.010.450,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		491.210,00	94.000,00	94.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		34.000,00	34.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.899.514,34 1.162.600,00	1.290.600,00 1.010.450,00	1.109.450,00 858.300,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-	-	-

Si citano i principali interventi previsti e finanziati dal Bilancio 2020:

- Quota di cofinanziamento comunale per la concessione della gestione della Palestra polifunzionale € 152.150,00
- Sistemazione aree esterne Palazzo Vaccari € 204.100,00
- Messa in sicurezza Ponte sul Soligo a Barbisano € 243.581,84

(L'opera è di complessivi € 289.000,00: le rimanenti somme allocate nel Bilancio 2019)

Limitazione acquisto immobili

Non sono previste spese per acquisto di immobili che eventualmente dovrebbero rispettare le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

(Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)

Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così riassunta in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2018 rendiconto	2019 assestato	2020	2021	2022
Interessi passivi	87.980,46	77.582,65	69.290,00	57.700,00	47.180,00
entrate correnti da rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce	7.190.588,54	7.127.902,88	6.886.891,43	7.436.506,00	6.753.730,00
% su entrate correnti	1,224%	1,088%	1,006%	0,776%	0,699%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi

La previsione di spesa per interessi passivi è congrua e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018 rendiconto	2019 assestato	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	3.704.071,60	3.225.068,14	2.751.248,14	2.335.338,14	1.969.738,14
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	479.003,46	473.820,00	415.910,00	365.600,00	375.990,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	3.225.068,14	2.751.248,14	2.335.338,14	1.969.738,14	1.593.748,14
Nr. Abitanti al 31/12 (*)	12.047	11.939	12.000	12.000	12.000
Debito medio per abitante	267,71	230,44	194,61	164,14	132,81

(*) il dato degli abitanti dell'anno 2019 si riferisce alla rilevazione del 31 ottobre mentre per gli anni 2020-2021-2022 si tratta di un dato stimato.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018 rendiconto	2019 assestato	2020	2021	2022
Oneri finanziari	89.944,70	78.440,00	69.290,00	57.700,00	47.180,00
Quota capitale	479.003,46	473.820,00	415.910,00	365.600,00	375.990,00
Totale fine anno	568.948,16	552.260,00	485.200,00	423.300,00	423.170,00

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato e delle previsioni definitive 2019-2021;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
 - di eventuali reimputazioni di entrata;
 - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, la Nota di Aggiornamento al DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2020, 2021 e 2022, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

IL REVISORE UNICO
Dr. Riccardo Biscuola